

Paolo Paraluppi

Indicazioni operative per le attività calzaturiere: valutazione del rischio e igiene ambientale

ASL Pavia, UOC PSAL

RIASSUNTO. L'utilizzo della Safety Check del comparto calzaturiero consente al datore di lavoro delle piccole e medie imprese di meglio autovalutare i fattori di rischio più importanti per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per alcuni fattori di rischio è però necessario provvedere ad eseguire una valutazione più approfondita.

Parole chiave: valutazione del rischio, Safety Check.

ABSTRACT. *Considering the most relevant factors for occupational safety and health, the Safety Check application in the footwear industry makes little and medium size factories employers able to carry out risk assessment. However, in specific cases, it is necessary to achieve an in-depth evaluation.*

Key words: risk assessment, Safety Check.

Introduzione

Le attività calzaturiere, tranne poche eccezioni, possono sicuramente essere collocate, dal punto di vista della loro rappresentatività sul territorio nazionale, nei comparti produttivi dell'artigianato e della piccola impresa.

Non a caso è necessario ricordare che addirittura circa il 95% delle imprese italiane occupano meno di dieci lavoratori.

Le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che derivano dal recepimento di direttive comunitarie, risultano tarate sulla gestione dei rischi in contesti produttivi di ben maggiori dimensioni.

Proprio per questo motivo, il legislatore italiano, già a partire dall'emanazione del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e sino all'attuale D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha previsto in tema di semplificazione alcune peculiarità applicative del dettato normativo per i contesti produttivi di minori dimensioni.

Ad oggi però, in relazione alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, le specifiche disposizioni del D.Lgs. 81/08, che dovrebbero facilitare il datore di lavoro nel processo valutativo, non risultano essere disponibili, poiché non ancora elaborate e recepite.

Se è pur vero però che potenzialmente, perlomeno sino al 30/06/2012, il datore di lavoro che occupa meno di undici lavoratori "computabili" può autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, non bisogna dimenticare che di fronte all'organo di vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs. 81/08 risulta necessario comunque documentare in qualche modo l'effettiva avvenuta valutazione.

Viene quindi in tale contesto presentato uno strumento di sostegno alla autovalutazione dei rischi (Safety Check, aggiornata ai decreti legislativi n. 81/08 e n. 106/09) per la piccola e media impresa del comparto calzaturiero, che non ha la presunzione di soddisfare a pieno quanto sopra ricordato, ma che comunque può rappresentare una solida base di partenza ai fini del dovuto eventuale adeguamento dei livelli di sicurezza aziendale, sia per i casi di ancora possibile autocertificazione che per quelli che richiedono l'elaborazione del relativo documento.

Naturalmente per alcuni rischi e per specifici livelli di rischio la Safety Check potrà condurre alla necessità di rivolgersi a personale qualificato al fine di giungere ad una valutazione maggiormente approfondita.

Verranno inoltre brevemente illustrate alcune motivazioni di legge in materia di valutazione dei rischi per la salute, per le quali si arriva a sostenere in linea generale l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per i lavoratori del comparto calzaturiero.

Valutazione dei rischi, procedure standardizzate e autocertificazione

La valutazione dei rischi risulta essere una operazione assai complessa che si articola sostanzialmente in due fasi strettamente correlate tra loro; la prima fase è costituita dall'identificazione dai fattori di pericolo, intesi sia materialmente quali attrezzature, agenti chimici, fisici etc., sia dal punto di vista organizzativo quali ritmi lavorativi, turni di lavoro etc. La seconda fase, invece, è quella per la quale si debbono valutare i rischi derivanti dai fattori identificati, calcolando sia la probabilità che eventi quali gli infortuni e le tecnopatie possano manifestarsi, sia la gravità delle conseguenze per i lavoratori esposti.

A valle di tale processo valutativo, il datore di lavoro dovrà individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza.

Vi è da notare che il D.Lgs. 81/08, così come del resto in passato il D.Lgs. 626/94, non fornisce precise indicazioni circa i metodi da adottarsi nell'esecuzione della valutazione del rischio, poiché risulta assai improbabile determinare in astratto "tutti" i rischi presenti potenzialmente nella singola e specifica realtà lavorativa.

Il legislatore anzi del D.Lgs. 106/09, in tema di elaborazione del documento, ha stabilito all'art. 28 comma 2 lettera a) secondo periodo del D.Lgs. 81/08 che "*La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione*".

Non bisogna però dimenticare che, sempre in riferimento al contenuto del documento, il D.Lgs. 81/08, all'art. 28 comma 3, detta chiaramente che in materia di valutazione dei rischi di cui ai titoli successivi al I (Principi comuni) è obbligatorio rispettare le specifiche indicazioni al merito, le quali risultano invece molto ben dettagliate.

Detto questo, vi è da ribadire che in ogni caso la valutazione dei rischi risulta sempre obbligatoria per qualsiasi datore di lavoro, così come definito all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, a nulla rilevando la dimensione aziendale.

In base però al cosiddetto principio di graduazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, l'obbligo di valutazione potrà essere assolto in specifiche situazioni

aziendali sulla base di apposite procedure standardizzate da emanarsi entro e non oltre il 31/12/2010, previa elaborazione ai sensi dell'art. 6 comma 8 lettera f) da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno.

Allo stato attuale, come già anticipato in precedenza, in assenza di tali procedure standardizzate, di cui un primo esempio all'ormai abrogato D.M. 05/12/96¹, per le aziende di media o piccola dimensione il quadro al merito risulta essere quello di seguito indicato.

Come dettato dall'art. 29 comma 6 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che occupa sino a cinquanta lavoratori computabili, in assenza dell'elaborazione delle procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f), deve valutare tutti i rischi ed elaborare il relativo documento come da art. 29 commi 1, 2, 3 e 4.

In considerazione, invece, dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che occupa sino a dieci lavoratori computabili, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del per ora atteso decreto interministeriale di cui all'art. 6 comma 8 lettera f) e comunque non oltre il 30/06/2012, può autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi².

In merito ai contenuti della cosiddetta autocertificazione, il legislatore del D.Lgs. 81/08, così come del resto nella sostanza anche quello del D.Lgs. 626/94, non ha inteso dare precise indicazioni; unica eccezione è rappresentata da quanto previsto per gli agenti cancerogeni e mutageni di cui all'art. 236 comma 4 del D.Lgs. 81/08, ove viene chiaramente espresso che l'autocertificazione deve essere integrata con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'Allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

Per quanto sopra, trattandosi di materia penale, una volta ripreso quanto indicato all'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 ed elencato in presenza di agenti cancerogeni e mutageni i dati obbligatori, non risulta, di converso, materialmente richiedibile che nell'autocertificazione, in linea generale, vengano indicati dati inerenti la valutazione di altri rischi di cui a Titoli specifici.

¹ Il D.M. 05/12/96 era stato emanato ai sensi del disposto di cui all'art. 4 commi 9 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 242/96, e riportava le procedure standardizzate per le piccole e medie aziende in relazione alla valutazione dei rischi.

² Ad esclusione delle attività di cui all'art. 31 comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del D.Lgs. 81/08: aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori (anche se queste ultime sono già escluse ovviamente per il solo fatto che occupano più di dieci lavoratori: trattasi di refuso).

Resta pur sempre il fatto che in ogni caso risulta comunque necessario dimostrare l'effettiva avvenuta valutazione, poiché, in assenza di altra documentazione di supporto all'autocertificazione che attesti i risultati del processo valutativo e la presa in carico delle adeguate misure di prevenzione e protezione, l'organo di vigilanza ben potrà, attraverso i propri strumenti di indagine, riscontrare e contestare che al contrario tale valutazione non è stata per nulla effettuata o comunque effettuata in parte.

Safety Check e principali fattori di rischio

Il progetto Safety Check è nato sotto l'egida dell'Unione Europea con lo scopo di sviluppare e supportare il concetto di analisi e valutazione dei rischi nelle piccole imprese; per tale iniziativa la Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali della UE ha sollecitato la collaborazione degli Istituti Nazionali per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro (tra cui l'ISPESL) e degli ispettori dei servizi di vigilanza dei paesi dell'Unione.

In questo contesto viene presentata una Safety Check specifica per il comparto calzaturiero che era stata elaborata nel 2006 da personale appartenente all'organo di vigilanza della ASL di Pavia e che, alla luce dei recenti cambiamenti normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è stata debitamente aggiornata e modificata³.

Le griglie elaborate rappresentano degli strumenti a disposizione per la valutazione dei rischi nelle attività calzaturiere, ritenute particolarmente utili ai fini di supportare in prima istanza la effettiva autovalutazione dei rischi per quei datori di lavoro che possono ricorrere all'autocertificazione, ma che parimenti possono essere utilizzate anche in situazioni aziendali di maggior dimensioni nelle quali invece vige l'obbligo di elaborazione del documento.

Trattasi di strumenti semplici facilmente impiegabili dai datori di lavoro e dai servizi di prevenzione e protezione aziendali di cui sopra, ma allo stesso tempo anche da rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti, Associazioni, altre Istituzioni, consulenti, ecc.

Le griglie considerano gli obblighi di legge e le norme tecniche, esaminando sia l'applicazione specifica prevista dalla norma, sia le misure di prevenzione e protezione ritenute più adeguate.

Per alcuni rischi e per specifici livelli di rischio la Safety Check porta a ritenersi che vi sia la necessità di fare riferimento a personale qualificato per arrivare ad una valutazione maggiormente approfondita, come nel caso ad esempio di misurazioni, calcoli o comunque valutazioni che necessitano del rispetto di specifiche norme tecniche.

In un contesto di semplificazione ed in considerazione della sua funzione, si è ritenuto di mirare la check list ai rischi ritenuti per esperienza di maggior importanza e non ovviamente a tutti quelli che potrebbero doversi rilevare nella singola e specifica realtà aziendale.

In particolare, per quanto riguarda i rischi per la sicurezza, si è voluto dare ampio spazio alle attrezzature quali le macchine, mentre invece per quanto attiene i rischi per la salute, sono stati presi in considerazione gli agenti chimici con particolare riguardo alle polveri di cuoio, gli agenti cancerogeni e mutageni (anche se ormai facilmente eliminabili dal ciclo produttivo), i sistemi di aspirazione, gli agenti fisici quali rumore e vibrazioni, la movimentazione manuale dei carichi ed i movimenti ripetuti.

La maggior parte delle griglie sono introdotte da una breve descrizione del rischio e da informazioni utili per il loro impiego.

Le griglie riferite alle macchine sono precedute da una nota informativa sulla tipologia della macchina trattata.

Le griglie presentano le seguenti cinque colonne:

| Punti di esame | Domande | Misure e Raccomandazioni | Normative | Azione |
|----------------|---------|--------------------------|-----------|--------|
|----------------|---------|--------------------------|-----------|--------|

Fatto: ☺ Da fare/migliorare: ☹
Non applicabile: ● Informazione necessaria: 📖

Per ogni attività o rischio si può stabilire:

- se il rischio cui ci si riferisce è presente o meno,
- se qualcosa è stato fatto (☺) o se qualcosa richiede un miglioramento (☹), fornendo quali iniziative si possono prendere per rimuovere o ridurre il rischio,
- se vi è l'obbligo di dare ai dipendenti spiegazioni e/o addestramento (📖).

Dopo aver fatto l'inventario dei rischi, è possibile apprezzare immediatamente le condizioni di lavoro ed i settori che richiedono ulteriore attenzione al fine di ottimizzare queste stesse condizioni lavorative.

L'inventario dei rischi permette di vedere chiaramente le azioni da adottare per migliorare le condizioni di lavoro.

Il miglioramento talvolta è semplice e può essere realizzato immediatamente, talvolta invece richiede interventi più onerosi.

Spesso si dovrà stabilire chi debba intraprendere l'azione, cosa vada fatto ed entro quale data.

Si dovrà valutare quali siano gli argomenti che richiedono di essere risolti per primi e per giungere ad una decisione bisognerà porsi le seguenti domande:

- qual è la portata del rischio per i lavoratori e per i terzi nel caso non venga fatto alcunché (cioè quali sono le probabilità di infermità o di incidenti e quali saranno le conseguenze?),
- vi è la possibilità di operare rapidamente per ridurre il rischio? (per esempio il problema potrebbe essere risolto con l'acquisto di una nuova apparecchiatura o provvedendo a misure provvisorie),
- quanta importanza attribuiscono i vostri dipendenti al fatto di intraprendere quell'azione?

Per quanto riguarda le macchine, si è voluto prestare particolare attenzione alla verifica dei requisiti generali di protezione in riferimento all'allegato V del D.Lgs. 81/08 se ante CE oppure, in caso contrario, alle specifiche di-

³ Safety Check disponibile su www.asl.pavia.it e su www.ispesl.it.

sposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Venendo ora alla individuazione dei fattori di rischio per la salute, per quanto riguarda gli agenti chimici le fasi di lavorazione nelle quali vengono impiegati adesivi, diluenti ed attivatori risultano di norma essere il reparto giunteria/orlatura (per operazioni di assemblaggio fodera, spalmatura mastice per assemblaggio tomaia, ripiegatura/bordatura, applicazione nastro e incollaggio fodera su tomaia), il reparto montaggio (per operazioni di applicazione sottopiede alla forma, applicazione puntale tra tomaia e fodera, applicazione contrafforte tra tomaia e fodera ed essiccazione e riattivazione collanti), il reparto fondo (per operazioni di assemblaggio di tomaia con suola e applicazione tacco) ed infine il reparto finissaggio e guarnitura (per operazioni di coloritura bordi, suole e tacchi, pulitura e lavatura della scarpa, apprettatura e lucidatura scarpa).

Restando in tema, l'esposizione a polveri di cuoio, che come da letteratura medico scientifica è da correlarsi causalmente al tumore professionale del naso, si deve ricercare principalmente nel reparto fondo (per operazioni di fresatura e di smerigliatura) e nel reparto finissaggio e guarnitura (per operazioni di pomiciatura e levigatura suola).

Tra gli agenti cancerogeni utilizzati nel ciclo produttivo soprattutto in passato, merita attenzione il tricloroetilene (agente chimico R 45 presente nel preparato dal nome commerciale trielina), che veniva utilizzato per lo più per operazioni di smacchiatura; ad oggi, fortunatamente, risulta difficile reperire agenti cancerogeni e mutageni nel comparto calzaturiero, poiché, grazie anche alla presa di coscienza da parte dei datori di lavoro dell'importanza della normativa sulle sostanze e sui preparati pericolosi, si è proceduto alla loro sostituzione con altre sostanze o preparati non classificati R 45, R 49 e/o R 46 (ad esempio il tricloroetilene è stato sostituito dal tetracloroetilene).

Tra le misure di prevenzione collettiva nel contesto lavorativo in questione, notevole importanza vengono ad assumere i sistemi di aspirazione per gli agenti chimici e per le polveri.

Il concetto di base da tenere presente, sia nella progettazione che nel mantenimento in buona efficienza degli impianti di aspirazione meccanica localizzata, è quello della velocità di cattura (V in metri/secondo).

Questa è definita come la velocità dell'aria, misurata in un qualsiasi punto di fronte alla cappa o alla bocca di aspirazione, necessaria a contrastare le correnti d'aria presenti in ambiente indoor ed a captare gli inquinanti forzandoli ad entrare nella cappa stessa.

Per ogni data situazione, la velocità di cattura necessaria è data dalla modalità di generazione dell'inquinante da rimuoversi e generalmente tali indicazioni si possono tranquillamente reperire dal progettista dell'impianto o dal costruttore della macchina (qualora il sistema di aspirazione sia incorporato alla stessa).

Per quanto riguarda gli agenti fisici, il reparto con livelli di esposizione a rumore meritevoli di misura è quello del fondo, dove sono presenti alcune delle macchine a più alta rumorosità (frese, cucitrici Blake, montafianchi).

Nel reparto montaggio i lavoratori possono essere esposti a livelli di rumore da non sottovalutare, spesso in conseguenza del rumore prodotto da macchine tipiche delle operazioni di fondo collocate in aree limitrofe.

I reparti meno interessati dal rumore sono la modelleria, la giunteria, il finissaggio e l'ingarnitura.

In merito alle vibrazioni meccaniche del sistema mano braccio, non sono da trascurare le esposizioni dei lavoratori addetti alla ribattitrice ed alla cucitrice, soprattutto se utilizzate per buona parte del turno lavorativo.

Da ultimo, ma non per importanza, è necessario accennare ai possibili rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori del comparto calzaturiero ad altri fattori di rischio quali la movimentazione manuale dei carichi ed i movimenti ripetuti.

Per quanto riguarda la MMC, si considereranno tutte quelle situazioni meritevoli di valutazione, ricorrendo se del caso alla norma tecnica ISO 11228 Parte I e II, quali ad esempio le attività di trasporto manuale e di magazzino.

In relazione invece ai movimenti ripetuti, vi è da dire che, pur se non ancora supportati da solidi ed evidenti dati di letteratura, sicuramente vi è da concentrare l'attenzione, ricorrendo se del caso alla norma tecnica ISO 11228 parte III, perlomeno sulle operazioni quali taglio manuale, taglio meccanico con o senza fustella, scarnitura, spacca pelli, cucitura manuale, cucitura a colonna, applica sperone o contrafforte, fresatura e lucidatura meccanica tacco e suola.

Rischi per la salute e obbligatorietà della sorveglianza sanitaria

Se pur ovviamente ogni realtà lavorativa risulta essere di per sé specifica, in considerazione di quanto dettato dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e dei rischi rilevabili nelle attività calzaturiere di cui ai Titoli VI, VIII, e IX del medesimo decreto legislativo, si passeranno brevemente in rassegna le motivazioni di legge che portano a ritenersi obbligatoria in linea generale la sorveglianza sanitaria dei lavoratori del comparto in questione.

L'esposizione di detti lavoratori ad agenti chimici pericolosi per la salute risulta sicuramente rispondente ad alcuni dei criteri per la classificazione di cui all'art. 229 comma 1 del D.Lgs. 81/08 ed in attesa delle previste, ma non ancora emanate, normative specifiche al merito, il datore di lavoro non potrà sicuramente dimostrare nella valutazione che il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute⁴.

Anche se in alcune situazioni, seppure assai limitate, vi sono delle condizioni lavorative in cui l'esposizione a ru-

⁴ A sostegno vi è da dire che innanzi tutto le polveri di cuoio risultano per letteratura cancerogene (quindi in linea teorica senza dose di esposizione sicura) ed inoltre che per gli altri agenti chimici, anche se alcuni possono essere di origine ubiquitaria, i valori reperiti degli stessi in alcune indagini di igiene industriale sono risultati di non così scarsa rilevanza o comunque superiori a quelli della popolazione normale.

more si colloca nella fascia di valori giornalieri più alta tra 85 e 87 dB(A), in non pochi casi i lavoratori risultano essere esposti a valori giornalieri tra 80 e 85 dB(A).

In quest'ultimo caso la sorveglianza sanitaria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41 comma 1 lettera b) e 196 comma 2 del D.Lgs. 81/08, è da considerarsi ad esclusiva richiesta del lavoratore e da avallarsi tramite medico competente; tenendo però anche presente che il nuovo elenco delle malattie professionali tabellate di cui al D.M. 09/04/08 include le "Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano una esposizione giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)", risulterebbe quanto meno singolare il fatto che lavoratori debitamente informati e formati non avanzassero a tutela della loro salute la richiesta di essere sottoposti a specifici accertamenti sanitari e che il medico competente non ne confermasse la necessità.

Per il rischio da movimentazione manuale dei carichi di cui al Titolo VI del D.Lgs. 81/08, il legislatore demanda la sorveglianza sanitaria alla valutazione ed ai fattori individuali di cui all'Allegato XXXIII e quindi a livelli di rischio non così ben precisati, ma comunque desumibili dalla norma tecnica ISO 11228 parti I, II e III.

In particolare, pur se non in presenza di indici OCRA così elevati, per quanto concerne la movimentazione manuale di carichi leggeri con frequenza elevata (ossia con movimenti ripetuti), particolare attenzione dovrà essere prestata dal medico competente a quelle operazioni che, oltre a comportare tale esposizione, determinano anche vibrazioni al sistema mano braccio.

In questa situazione infatti si potrebbe tranquillamente ricadere nel contesto delle disposizioni di cui all'art. 204 comma 2 del D.Lgs. 81/08, ossia nei casi in cui il medico competente, a seguito del riscontro delle condizioni particolari (nello specifico: sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) di cui all'art. 202 comma 5 lettera h), debba prendere in seria considerazione l'ipotesi di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a vibrazioni del sistema mano braccio a livelli inferiori ai valori di azione.

Da ultimo, a prescindere dalla eventuale presenza di lavoratori con mansioni di ufficio di cui all'art. 173 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08, ai fini sempre della sorveglianza sanitaria si dovrà valutare anche l'esposizione a videotermine di coloro che sono inquadrati come modellisti calzature CAD/CAM.

Conclusioni

Nelle attività calzaturiere i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori risultano essere sostanzialmente quelli dovuti all'utilizzo di attrezzature, all'esposizione a svariati agenti chimici, a rumore e vibrazioni, alla movimentazione manuale dei carichi e ai movimenti ripetuti degli arti superiori.

L'utilizzo della Safety Check del comparto calzaturiero permette ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese di autovalutare in prima istanza i fattori di rischio maggiormente rappresentativi.

Va de sé che per alcuni dei rischi citati, quali ad esempio gli agenti chimici, fisici ed i movimenti ripetuti, in alcune condizioni lavorative sarà necessario approfondire la valutazione attraverso il supporto di personale qualificato che misuri, calcoli o comunque determini al meglio il livello di reale esposizione.

Da ultimo, si può anche sostenere che, in linea generale, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori del settore calzaturiero risulta obbligatoria ope legis.

Bibliografia

- 1) Tiraboschi Michele, Fantini Lorenzo, Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), Giuffrè editore.
- 2) Mario Cerano, Il nuovo Testo Unico della sicurezza sul lavoro, Edizioni Giuridiche Simone.
- 3) Francesco Bacchini, Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Hyper editore.

Richiesta estratti: Paolo Paraluppi, ASL Pavia, UOCPSAL - E-mail: paolo_paraluppi@asl.pavia.it